

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2008/2009)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario

- 2) **RECLAMO SIG. CERAVOLO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)

Con ricorso ritualmente proposto il signor Francesco Ceravolo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata applicata la sanzione della inibizione per giorni 30 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 32, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito..

E ciò in ragione del fatto che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare che la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, fosse effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti.

Alla seduta del 4.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, non risultano in grado di fornire il necessario supporto probatorio alle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure, per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal signor Ceravolo Francesco e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)**

Con ricorso ritualmente proposto il signor Foti Pasquale, Presidente della società Reggina Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata inflitta la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha chiesto l'annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all'Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le "attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori".

Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l'Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di "calciomercato".

Alla seduta del 4.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, il difensore del signor Foti Pasquale il quale ha illustrato i motivi scritti ed ha concluso in conformità.

E', altresì, comparso il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti son del tutto carenti e sforniti di prova a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Foti Pasquale e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**4) RICORSO SIG. ANGELOZZI GUIDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)**

Con ricorso ritualmente proposto il signor Guido Angelozzi, direttore sportivo dell'U.S. Lecce S.p.A., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha chiesto l'annullamento della sanzione per violazione del previgente art. 27 del C.G.S. essendo stato presente all'Hotel Hilton il giorno 20.6.2006, sede non deputata per le "attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratti ed al tesseramento di calciatori".

Circa il merito ha, peraltro, eccepito che l'Ufficio Inquirente non aveva riferito di alcuna sua attività inerente alle operazioni di "calciomercato".

Alla seduta del 4.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, il difensore del signor Angelozzi il quale ha illustrato i motivi scritti ed ha concluso in conformità.

E', altresì, comparso il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti son del tutto carenti e sforniti di prova a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Angelozzi Guido e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

**5) RICORSO SIG. SARTORI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 45 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37 del 24.11.08)**

Con ricorso ritualmente proposto il signor Sartori Giovanni, D.S. A.C. Chievo Verona S.r.l., ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata inflitta la sanzione della inibizione per giorni 45 per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti ha richiesto, in via pregiudiziale di rito, la declaratoria di improcedibilità dell'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, comma 8, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 38, comma 11, del vigente C.G.S.; nel merito, previa infondatezza delle violazioni ascrittegli, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine la riduzione della sanzione inflittagli, non rivestendo egli la addebitata qualifica di legale rappresentanza della A.C. Chievo Verona S.r.l..

Alla seduta del 4.12/2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ha, inoltre e quanto al merito, eccepito che né l'indagine federale né il supplemento richiesto e ottenuto dal Procuratore Federale, consentivano di comprovare il fatto che “la presenza presso l'Hotel Hilton di Milano dei vari dirigenti, direttori sportivi e procuratori, sia stata effettivamente collegata allo svolgimento di attività attinenti al trasferimento e/o cessione dei contratti”.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il ricorso è fondato quanto al merito e pertanto deve essere accolto.

Gli atti di indagine, infatti, sono del tutto carenti e sforniti di prove a supporto delle violazioni ascritte con l'atto di deferimento.

Conseguentemente non è condivisibile la pur articolata motivazione del Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Sartori Giovanni e per l'effetto annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 5 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete